



COMUNE DI SAN ZENONE AL PO
PROVINCIA DI PAVIA

DECRETO DEL SINDACO N. 3/2015

Oggetto: Art. 1, comma 7, legge 190/2012-Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

Considerato che la suddetta legge prevede l'istituzione di un'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché la nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono: "*7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.*

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.";

Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;*
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;*
- e) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.*";

Rilevato che il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare del 25 gennaio 2013 n. 1 ha chiarito che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione debba ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, ai sensi del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "*svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico -amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti*".

Vista la delibera n. 15 del 2013 adottata dalla Commissione indipendente per la Valutazione per la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, che individua nel sindaco, quale organo di indirizzo politico, il titolare del potere di nomina del responsabile della corruzione - salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla giunta o al consiglio, una diversa funzione.

Vista la legge 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il d. lgs 165 del 2001;

Visto lo Statuto;

DECRETA

1. di individuare, ai sensi dell'art 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190, nella figura del Segretario Comunale dott.ssa La Rosa Claudia, il responsabile per la prevenzione della corruzione di questo Ente;
2. di disporre che il suddetto funzionario predisponga la proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190;
3. di dare atto che dal presente atto non derivano maggiori oneri a carico dell'Ente.

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente "

San Zenone al Po, 21/01/2015

IL SINDACO
Eugenio Tartanelli

